REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/903 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2026

che specifica i dettagli e le funzionalità del sistema di informazione e comunicazione da utilizzare ai fini del regolamento (UE) 2024/3015 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/3015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 ([1]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 7, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3015, il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), noto come sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato («ICSMS»), deve essere utilizzato ai fini dei capi I («Disposizioni generali»), III («Indagini»), IV («Decisioni») e V («Esecuzione») del regolamento (UE) 2024/3015, conformemente all'atto di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 7, lettera a), di tale regolamento.

(2) Per consentire le comunicazioni tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, tra le autorità competenti stesse e tra le autorità competenti e le autorità doganali ai fini dell'attuazione e dell'applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2024/3015, è opportuno creare un nuovo modulo sul lavoro forzato nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento («modulo dell'ICSMS sul lavoro forzato»). Detto modulo deve essere utilizzato dalla Commissione, dalle autorità competenti e dalle autorità doganali ai fini di tali comunicazioni.

(3) Per garantire l'efficacia dell'applicazione e dell'esecuzione del regolamento (UE) 2024/3015, la Commissione e le autorità competenti dovrebbero inoltre poter accedere alle informazioni contenute nel modulo dell'ICSMS sul lavoro forzato e utilizzarle a fini diversi dalle comunicazioni, tra cui lo svolgimento di valutazioni basate sul rischio come previsto all'articolo 14, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2024/3015 e l'identificazione di prodotti o gruppi di prodotti conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Per lo stesso motivo, le autorità doganali dovrebbero anche poter accedere alle informazioni contenute nel modulo dell'ICSMS sul lavoro forzato e utilizzarle ai fini dell'articolo 7 e del capo V, sezione II, di detto regolamento.

(4) Per garantire la protezione delle informazioni riservate contenute nel modulo dell'ICSMS sul lavoro forzato, in particolare delle informazioni condivise nel corso delle indagini, l'accesso a tale modulo dovrebbe essere limitato agli utenti designati dalla Commissione e dalle autorità competenti ai fini dei capi I, III, IV e V del regolamento (UE) 2024/3015 e agli utenti designati dalle autorità doganali ai fini dell'articolo 7 e del capo V, sezione II, di tale regolamento.

(5) Per garantire comunicazioni efficaci ed efficienti tramite il modulo dell'ICSMS sul lavoro forzato ai fini dell'applicazione dei capi I, III, IV e V del regolamento (UE) 2024/3015, e per consentire una ricerca agevole dei dati di interesse e il loro ulteriore trattamento, è opportuno specificare ulteriormente, in un formato standard, gli elementi di dati e le informazioni che la Commissione e le autorità competenti devono trasmettere in relazione alle indagini, alle decisioni e all'esecuzione.

([1]) GU L, 2024/3015, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3015/oj.

([2]) Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj).